

Cassazione n. 12227/2025, su detrazione IVA e inerenza nei rapporti controllante-controllata: perché non può diventare un “no” generalizzato ai beni in comodato

di **Stefano Chirichigno**

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

IVA IN PRATICA

IN OFFERTA PER TE € 65 + IVA 4% anziché € 10 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



-35%

Abbonati ora

Con l'ord. n. 12227/2025, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale per il diritto tributario: la detraibilità dell'IVA sugli acquisti e il principio di inerenza, con particolare attenzione ai rapporti tra società controllanti e controllate. La sentenza, pur muovendosi nel solco della giurisprudenza consolidata, solleva interrogativi affatto trascurabili per la prassi operativa delle imprese e per l'interpretazione del concetto di inerenza ai fini IVA.

Premessa

La recente ord. n. 12227/2025, offre un nuovo passaggio, importante ma a ben vedere più circoscritto di quanto potesse apparire a prima vista, nel percorso giurisprudenziale sull'inerenza ai fini IVA. Il caso “Alfa” ruota attorno all'acquisto, da parte della controllante, di un impianto di cogenerazione poi utilizzato dalla controllata, con detrazione dell'IVA assolta “a monte” e successivo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria per difetto di inerenza (ovviamente con annessi sanzioni e interessi). La Cassazione conferma le decisioni di merito, ambedue sfavorevoli al contribuente, ribadendo (i) che l'onere probatorio ricade in capo al soggetto passivo e (ii) la necessità di un collegamento diretto tra acquisto e attività esercitata. Se non si valorizza a pieno questo aspetto si rischia di generalizzare oltre misura la portata della sentenza. L'ordinanza non afferma né può essere letta come affermazione di un principio generale ostativo alla detrazione per i beni dati in comodato, o comunque utilizzati da soggetti “a valle” diversi dal cessionario. In altri termini, la pronuncia si radica in uno specifico *deficit* probatorio e documentale. Una lettura espansiva, idonea a travolgere prassi consolidate, giurisprudenza compatibile e *ratio* unionale della neutralità, sarebbe, non solo metodologicamente scorretta, ma anche pericolosa sul piano sistematico.



Il fatto e il percorso processuale: dove si colloca il *focus* della decisione

La vicenda trae origine dall'acquisto, nel 2011, da parte di Alfa S.p.A., di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con detrazione dell'IVA esposta. L'impianto viene di fatto gestito da una neocostituita controllata, Alfa E. S.r.l., partecipata al 100%, alla quale viene concesso in comodato gratuito il terreno e che, nel 2012, subentra nel contratto di fornitura con il fornitore dell'impianto. La linea difensiva di Alfa è la seguente: la controllata si impegna ad alimentare l'impianto esclusivamente con gli oli e i grassi animali prodotti dalla controllante; le cessioni di tali prodotti avvengono con IVA; l'investimento, pur "fisicamente" impiegato dalla controllata, sarebbe funzionale, in termini di strumentalità economica, al core business di Alfa.

Sia la Commissione tributaria provinciale che la Commissione tributaria regionale avevano rigettato i ricorsi. La Cassazione conferma con ord. n. 12227/2025, prendendo posizione anche su profili processuali per i quali rinviando al seguente box.

Profili processuali dell'ord. n. 12227/2025